

Foto Coraggio



AUTOTRASPORTO DI COSE E PERSONE IL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

L'art. 4, lettera k), del Regolamento CE n. 561/2006 definisce con il termine <periodo di guida giornaliero> **“il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale”**.



Il periodo di guida giornaliero non deve superare **9 ore**, ma può tuttavia essere esteso fino a **10 ore**, non più di due volte nell'arco della settimana.

Esempio pratico

TEMPO DI GUIDA	INTERRUZIONE	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO GIORNALIERO	INIZIO UN NUOVO PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
4 ORE E 30 MINUTI	45 MINUTI	4 ORE E 30 MINUTI	9 ORE	
PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO			Schema n. 2	
^	^	^	^	^
ORE 00.00	ORE 04.30	ORE 05.15	ORE 09.45	ORE 18.45

Dall'analisi dello **schema n. 2** emerge chiaramente che:

- inizio il periodo di guida alle ore **00.00** e circolo con il veicolo per **4 ore e 30 minuti**
- segue una interruzione di **45 minuti** (vedasi dalle ore 04.30 alle ore 05.15);
- riprendo nuovamente il periodo di guida e circolo per ulteriori **4 ore e 30 minuti** (vedasi dalle ore 05.15 alle ore 09.45);
- al termine del periodo di guida complessivo segue il riposo giornaliero ridotto di **9 ore** (massimo 3 volte alla settimana) e termino alle ore 18,45.

Alla luce di quanto illustrato nello schema n.2, **alle ore 18.45** il conducente può riprendere a guidare il veicolo perché inizi un nuovo periodo di guida giornaliero.

Pertanto **nell'arco delle 24 ore** dall'inizio dell'attività lavorativa il conducente è legittimato ad effettuare, nel rispetto delle interruzioni e del riposo giornaliero, ben **13 ore e 30 minuti** di guida complessiva da ritenersi regolari (rimangono fatte salve le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 234/07).

NOTA: l'errore nell'interpretazione della definizione del "periodo di guida giornaliero" consiste nel fatto di credere di dover effettuare al massimo 9 ore di guida (o 10 ore di guida due volte la settimana) nell'arco temporale di 24 ore dall'inizio dell'attività lavorativa.

CALCOLO DEL PERIODO DI GUIDA CON RIPOSO GIORNALIERO IRREGOLARE

Con la Decisione della Commissione del 7 giugno 2011 relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero conformemente al Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato disposto che: «Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, l'approccio raccomandato al solo scopo di calcolare il periodo di guida giornaliero nel caso in cui il conducente non abbia preso i periodi di riposo completi di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, è il seguente: il calcolo del tempo di guida giornaliero finisce all'inizio di un periodo di riposo ininterrotto di almeno sette ore. Il calcolo del tempo di guida giornaliero seguente inizia di conseguenza al termine del suddetto periodo di riposo di **almeno sette ore**».

A seguito di ciò è stato disposto che: «Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2), del Reg. (CE) n. 561/2006 stabiliscono che i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. La durata minima del periodo di riposo giornaliero è definita, sia pure nelle

differenti opzioni possibili, dall'art.4, lettera g), del Reg. (CE) n. 561/2006 e deve essere osservata dal conducente pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 174, commi 4, 5 o 6 C.d.S. Secondo le richiamate disposizioni, un riposo avente durata inferiore a quello regolamentare si considera come non effettuato e quindi i periodi di guida che lo precedono e che lo seguono, non essendo intervallati da un riposo, si considerano facenti parte di un unico periodo di guida, con il possibile superamento del limite consentito e la conseguente sanzione di cui all'art. 174 C.d.S, commi 4, 5 o 6 che, naturalmente, concorre con quella sopra richiamata per la durata inferiore del riposo giornaliero. Con la Decisione del 7.6.2011 la Commissione UE ha, tuttavia, raccomandato di applicare la richiamata sanzione solo quando quell'intervallo è **minore di 7 ore**, ferma restando comunque l'infrazione di omesso riposo. Sulla base di tale decisione, perciò, gli organi preposti al controllo, applicheranno la sola sanzione per la violazione della durata del riposo quando il conducente, tra un periodo di guida e l'altro ha frapposto un periodo di riposo di almeno 7 ore. Naturalmente, conformemente alle disposizioni dell'art. 174, comma 11, il conducente oggetto della sanzione di cui sopra non potrà riprendere il viaggio prima di aver completato il periodo di riposo giornaliero richiesto» (vedasi la circolare interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 - prot. n. 17598 del 22 luglio 2011).

Pertanto, se l'inosservanza del periodo di riposo giornaliero è **inferiore a sette ore consecutive (Esempio 1)**, si deve contestare sia l'art. 174 CdS per il riposo giornaliero non regolare, che l'art. 174 CdS per la mancanza del rispetto del periodo di guida giornaliero (il conteggio delle ore di guida comprende quelle eccedenti che successive al riposo irregolare); mentre se il riposo giornaliero è di almeno **sette ore consecutive (Esempio 2)**, si deve procedere alla sola contestazione dell'art. 174 CdS per l'inosservanza del periodo di riposo giornaliero. ■

***Sostituto Commissario della
Polizia Stradale**

Esempio 1

TEMPO DI GUIDA	RIPOSO	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO
							
4 ORE	6 ORE	4 ORE	1 ORA	4 ORE	1 ORA	2 ORE	2 ORE

Esempio 2

TEMPO DI GUIDA	RIPOSO	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO	TEMPO DI GUIDA	RIPOSO
							
4 ORE	7 ORE	4 ORE	1 ORA	4 ORE	1 ORA	2 ORE	1 ORE